

- 2) Se i diritti o il contributo che possono essere imposti per il finanziamento della autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della Direttiva 2009/12 debbono essere relativi solo a prestazioni e costi specifici — comunque non indicati nella direttiva — o se non sia sufficiente la loro correlazione ai costi di funzionamento della Autorità quali risultanti dai bilanci trasmessi e controllati da autorità di Governo;
- 3) Se l'articolo 11, comma 5, della Direttiva 2009/12 debba interpretarsi nel senso che i diritti possano essere imposti solo a carico dei soggetti residenti o costituiti secondo la legge dello Stato che ha istituito la Autorità; e se ciò possa valere anche nel caso di contributi imposti per il funzionamento della Autorità.

(¹) Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (GU 2009, L 70, pag. 11).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Corte suprema di cassazione (Italia) il 30 marzo 2023 — AX

(Causa C-208/23, Martiesta (¹))

(2023/C 189/33)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: AX

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo (²) debba essere interpretato nel senso che l'autorità giudiziaria di esecuzione debba rifiutare o comunque differire la consegna di donna incinta o di madre con figli minorenni conviventi.
- 2) In caso di positiva risposta a tale questione, se l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 3 e 4 della decisione quadro 2002/584/GAI siano compatibili con gli articoli 3, 4, 7, 24 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, nella misura in cui impongono la consegna della donna incinta o della madre recidendo i legami con i figli minori conviventi senza considerare il «best interest of the child».

(¹) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

(²) Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, p. 1).

Ricorso proposto il 31 marzo 2023 — Commissione europea / Repubblica portoghese

(Causa C-210/23)

(2023/C 189/34)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Caro de Sousa e M. Noll-Ehlers, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese